



**COMUNE DI SIMAXIS
Provincia di Oristano**

UFFICIO TECNICO -

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO E
RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000
ABITANTI – ANNUALITA’ 2025**

(Art.13, commi 2 lett.b e 4), L.R. n. 3 del 09.03.2022 - Disposizioni per contrasto spopolamento)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo13, comma 2, lett. b) e comma 4, della Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, con la quale la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di 15.000 €” come modificato dalle disposizioni normative di seguito riportate:

- articolo 64 comma 3 della Legge Regionale 23 ottobre 2023, n. 9, recante modifiche all'articolo 13, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 3 del 2022;
- articolo 7, comma 14, lettera a della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 17, recante modifiche all'articolo 64 della Legge Regionale n. 9 del 2023;
- articolo 12, comma 30 della Legge Regionale 11 settembre 2025, n. 24 col quale la dicitura di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituita con quella appresso riportata “b) a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nel territorio oggetto di agevolazione, secondo le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;”..

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 2022, 20/59 - Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 1236/27150 del 12/07/2022 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi.”, dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è assegnato un contributo complessivo pari a 100.951,01 Euro, suddivisi in tre annualità come segue: 33.650,34 € per l'annualità 2022 - 33.650,34 € per l'annualità 2023 - 33.650,33 € per l'annualità 2024;

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 2762/48958 del 06/12/2022 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13,

“Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi. Liquidazione annualità 2022 – Bilancio regionale 2022. CDR 00.08.01.07 - Cap SC08.9480 -Importo euro 11.910.396,73”, dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è stato accreditato per l’annualità 2022 un contributo pari a 33.650,34.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 1° giugno 2023, 19/48 - Art. 13 legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, comma 2, lett. b), “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore di 3.000 abitanti. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l’accesso ai contributi.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. n. 1425/23146 del 06/06/2023 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. b), “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Ripartizione stanziamento integrativo anno 2023 e anno 2025”, dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è assegnato un contributo aggiuntivo complessivo pari a 56.083,89 €, di cui: 22.433,56 € per l’annualità 2023 e 33.650,33 € per l’annualità 2025.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 1565/25105 del 20/06/2023 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi. Liquidazione annualità 2023 – Bilancio regionale 2023. CDR 00.08.01.07 - Cap SC08.9480 - Importo euro 15.000.000,00.”, dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è stato accreditato per l’annualità 2023 un contributo pari a 33.650,34.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 1644/26119 del 26/06/2023 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi. Liquidazione annualità 2023 - Bilancio regionale 2023. CDR 00.08.01.07 - Cap SC08.9480 - Importo euro 10.000.000,00.”, dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è stato accreditato per l’annualità 2023 un contributo pari a 22.433,56 (contributo aggiuntivo).

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 4067/54683 del 21/12/2023 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. b), “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Leggi regionali 23 ottobre 2023, n. 9 e 19 dicembre 2023, n. 17. Ripartizione stanziamento integrativo anno 2023 pari a € 1.000.000”.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 4091/54834 del 22/12/2023 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, let. b), “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” - “Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Ripartizione delle risorse ai Comuni per l’accesso ai contributi. Bilancio regionale 2023-2025. Leggi regionali 23 ottobre 2023, n. 9 e 19 dicembre 2023, n. 17. Impegno stanziamento integrativo anno 2023 - CDR 00.08.01.07 - Cap SC08.9480”, dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è stato assegnato un contributo per l’annualità 2023 pari a 2.243,36 €.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 168/3532 del 23/01/2024 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Ripartizione delle risorse ai Comuni per l’accesso ai contributi. Liquidazione integrativa annualità 2023 - Bilancio regionale 2024. CDR 00.08.01.07 - Cap SC08.9480 - Importo Euro 1.000.000,00.”, dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è

stato accreditato per l'annualità 2023 un contributo pari a 2.243,36 €.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 915/15907 dell'11/04/2024 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Liquidazione annualità 2024 - Bilancio regionale 2024. CDR 00.08.01.07 - Cap SC08.9480 - Importo euro 15.000.000,00”, dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è stato accreditato per l'annualità 2024 un contributo pari a 33.650,33 €.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato LL.PP., n. 255/4241 del 28.01.2025 “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Liquidazione annualità 2025 - Bilancio regionale 2025. CDR 00.08.01.07 - Cap SC08.9480 - Importo euro 15.000.000,00” dalla quale risulta che al Comune di Simaxis è stato accreditato per l'annualità 2025 un contributo pari a 33.650,33 €.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2026 “Predisposizione bando di cui all'art. 13, comma 2 lett. B), della l.r. n. 3 del 09.03.2022 disposizioni per contrasto spopolamento - Contributi a fondo perduto per acquisto ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti – Annualità 2025. Atto di indirizzo”, con la quale vengono fissati gli ulteriori criteri prioritari e non discriminatori.

Vista la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 20 del 05.02.2026 con la quale è stato approvato lo schema del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, e la modulistica.

Rende Noto

Che è indetto il presente bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case del Comune di Simaxis, ai sensi della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” comma 2 lettera b) e comma 4 – annualità 2025.

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione

Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.

Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

Art. 2 – Dotazione finanziaria

In base ai parametri individuati dalla Regione, la dotazione finanziaria a disposizione del Comune di Simaxis per l'annualità 2025 è pari a € 33.650,33, contributo base 2025, più eventuali economie anni precedenti per i procedimenti ancora in corso di svolgimento.

Art. 3 - Criteri prioritari per l'accesso ai contributi

La Regione Autonoma della Sardegna, con gli atti richiamati in premessa, ha fissato gli indirizzi operativi minimi da includere nel presente bando per l'individuazione dei beneficiari del finanziamento e sono di seguito riportati:

1. il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione/risanamento conservativo della prima casa, dove per “prima casa” si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. Al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento;
2. il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo. Resta fermo il limite di euro 15.000;

3. il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
4. il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
5. il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna. In caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;
6. gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
7. l'intervento oggetto di ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio - si specifica che l'intervento di ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio;
8. il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento;

9. il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione. A partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo.
10. nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
11. i lavori di ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
12. le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
13. tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
14. il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto, come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985. Non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32;
15. sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022;

Il Comune pubblica un bando permanente con scadenze periodiche o un bando per ciascuna annualità e deve darne adeguata pubblicità. Il bando deve essere pubblicato nel sito istituzionale del Comune, e non esclusivamente sull'albo pretorio, e la pagina dedicata deve essere tenuta costantemente aggiornata. Qualora

il Comune riscontri che entro le scadenze stabilite non siano pervenute domande o ne siano pervenute in misura inferiore rispetto agli stanziamenti disponibili, provvede a pubblicizzare il bando con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale, sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.

Le economie maturate nelle annualità precedenti sono utilizzate nelle annualità successive

Il Comune di Simaxis, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2026 “Predisposizione bando di cui all'art. 13, comma 2 lett. B), della L.R. n. 3 del 09.03.2022 disposizioni per contrasto spopolamento - Contributi a fondo perduto per acquisto ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti – Annualità 2025. Atto di indirizzo”, ha fissato i propri criteri prioritari e non discriminatori, di seguito riportati:

PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERI	PUNTEGGIO
A	CRITERI RIFERITI AL NUCLEO FAMILIARE	
10	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Simaxis da un comune situato fuori dalla Sardegna indipendentemente dal numero di abitanti	10
	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Simaxis da un comune della Sardegna con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	9
	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Simaxis da un comune della Sardegna con popolazione compresa fra i 3.000 e i 5.000 abitanti	8
	Nucleo familiare che risiede nel comune di Simaxis	7
7	Nucleo familiare con almeno un disabile grave	7
	Nucleo familiare con più di due figli minorenni conviventi (da tre in su)	7
	Nucleo familiare con almeno un figlio minorenne convivente (uno o due figli)	6
8	Nucleo familiare con Isee pari o inferiore a € 15.000,00	8
	Nucleo familiare con Isee compreso fra € 15.000,01 e € 30.000,00	4
5	Giovani coppie coniugate o conviventi aventi entrambi età inferiore ai 35 anni (con o senza figli)	5
	Coppie coniugate o conviventi (o che andranno a convivere nell'edificio oggetto di contributo) con o senza figli	3
B	CRITERI RIFERITI ALL'ALLOGGIO	
10	edifici situati in zona A (centro storico) edificati prima del 1989	10
	edifici situati in zona A (centro storico) edificati a partire dal 1989	9
	edifici situati in zona B edificati prima del 1989	9
	edifici situati in zona B edificati a partire dal 1989	5
	altri edifici	3

- intendendo per "nucleo familiare" quello attestato dalla certificazione anagrafica;
- a parità di punteggio verrà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con priorità per l'indicatore ISEE più basso;
- nel caso di un immobile composto da più unità abitative, ma censito con un unico codice identificativo catastale, i soggetti interessati al contributo si impegnino, entro il termine ultimo di regolarizzazione necessario ai fini della liquidazione dello stesso, a provvedere alla regolarizzazione catastale dell'immobile mediante idonea suddivisione, al fine di garantire la univoca individuazione catastale delle unità

immobiliari oggetto di richiesta di contributo.

Art. 4 – Interventi ammessi ed entità del contributo

Può essere presentata istanza di contributo per i seguenti interventi:

- a) acquisto della prima casa nel territorio del Comune di Simaxis.
- b) realizzazione di lavori di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), della prima casa sita nel territorio del Comune di Simaxis.
- c) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo. Resta fermo il limite di euro 15.000;

Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;

I lavori di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

Gli interventi di ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo devono avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio, ossia le parti utilizzate per l'esistenza di edifici condominiali (es. androni, ingressi, corridoi, portici, ecc.) o destinate all'uso comune da parte dei proprietari di singole abitazioni. Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;

Tra le spese di ristrutturazione/ restauro e risanamento conservativo sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;

Non sono ammessi interventi di ristrutturazione/ restauro e risanamento conservativo aventi per oggetto le sole pertinenze dell'abitazione. N.B. Per la definizione di pertinenze degli immobili, si deve far riferimento alla definizione di carattere fiscale data nell'art.13 del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 che è la seguente:

“....Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.....”. Ad esempio:

- magazzini, locali di deposito, cantine (cat.C/2);
- stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (cat.C/6);
- tettoie chiuse e aperte (C/7);
- giardino, recinzione che delimita il confine di proprietà, etc

I benefici di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2022, finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo della prima casa sono concessi ai richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell'immobile anche nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo.

I lavori di ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

Nel caso di un immobile composto da più unità abitative, ma censito con un unico codice identificativo catastale, i soggetti interessati al contributo si impegnino, entro il termine ultimo di regolarizzazione necessario ai fini della liquidazione dello stesso, a provvedere alla regolarizzazione catastale dell'immobile mediante idonea suddivisione, al fine di garantire la univoca individuazione catastale delle unità immobiliari oggetto di richiesta di contributo

Inoltre, non sono ammissibili le seguenti spese:

- esecuzione di lavori in economia diretta;
- acquisto di soli materiali.
- acquisto di arredi.
- spese relative ai contratti di fornitura di acqua, energia elettrica, gas, telefono.
- acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'art.3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando:

- a) le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Simaxis;
- b) le persone fisiche che si impegnano a trasferire la residenza nel Comune di Simaxis entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo Comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione.

In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Per "nucleo familiare" si intende quello attestato dalla certificazione anagrafica.

Nel caso di nucleo familiare costituendo, composto da più soggetti, potrà beneficiare del contributo un solo soggetto del nucleo familiare costituendo.

Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione

Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato

Non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di contributo, pena la non ammissibilità, dovranno essere compilate sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune (All. A modulo istanza), compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente con allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e **presentate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 Marzo 2026**, secondo le seguenti modalità:

- Direttamente a mano all'ufficio protocollo del Comune sito in via San Simaco n. 133 – n.b. sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: *“Bando 2025 per la concessione contributi per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo della prima casa, L.R. n.3/2022”*.
- Per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.simaxis.or.it nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: *“Bando 2025 per la concessione contributi per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo della prima casa, L.R. n.3/2022”*.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

nel caso di acquisto:

- Copia del compromesso di vendita;
- Impegno a formalizzare l'acquisto entro i successivi 12 mesi dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza.

Nel caso di acquisto già concluso, è sufficiente allegare copia dell'atto di acquisto.

nel caso di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo:

- Relazione descrittiva contenente: descrizione dell'intervento con illustrazione dei contenuti tecnici dell'intervento e delle scelte progettuali adottate e specificazione sintetica delle destinazioni d'uso e delle specifiche opere previste.
- Pianimetrie dell'edificio ed estratto di mappa catastale;
- Computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato, redatto sulla base del vigente prezzario regionale delle OO.PP.

- Documentazione fotografica che individui univocamente l’immobile per il quale si fa istanza e nel contempo individui lo stato di degrado e le parti oggetto di lavori di ristrutturazione/restauro e risanamento conservativo;
- Ulteriore altra documentazione ritenuta utile dal richiedente.

Nel caso di un immobile composto da più unità abitative, ma censito con un unico codice identificativo catastale, i soggetti interessati al contributo si impegnino, entro il termine ultimo di regolarizzazione necessario ai fini della liquidazione dello stesso, a provvedere alla regolarizzazione catastale dell’immobile mediante idonea suddivisione, al fine di garantire la univoca individuazione catastale delle unità immobiliari oggetto di richiesta di contributo.

In caso di carenze documentali rilevate durante l’istruttoria preliminare, il responsabile del procedimento potrà chiedere le integrazioni ritenute necessarie per conformizzare l’istanza, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle medesime.

L’eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale, soddisfacenti, il Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., i motivi ostativi dell’accoglimento della istanza di erogazione del contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni.

Il Responsabile del Settore Tecnico, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, all’approvazione dell’elenco delle domande ammissibili e all’approvazione dell’elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE LE DOMANDE

- Predisposte su modelli difformi dall’allegato a 1 presente bando;
- Presentate con modalità diverse da quanto previsto al presente art. 6;
- Predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- Non sottoscritte dal soggetto richiedente

Il Comune di Simaxis non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 – Formazione della graduatoria e criteri di valutazione delle domande

Il Servizio tecnico comunale gestirà la fase di istruttoria delle domande pervenute, e la successiva formazione della graduatoria provvedendo:

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati:

PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERI	PUNTEGGIO
A	CRITERI RIFERITI AL NUCLEO FAMILIARE	
10	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Simaxis da un comune situato fuori dalla Sardegna indipendentemente dal numero di abitanti	10
	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Simaxis da un comune della Sardegna con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	9

	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Simaxis da un comune della Sardegna con popolazione compresa fra i 3.000 e i 5.000 abitanti	8
	Nucleo familiare che risiede nel comune di Simaxis	7
7	Nucleo familiare con almeno un disabile grave	7
	Nucleo familiare con più di due figli minorenni conviventi (da tre in su)	7
	Nucleo familiare con almeno un figlio minorenne convivente (uno o due figli)	6
8	Nucleo familiare con Isee pari o inferiore a € 15.000,00	8
	Nucleo familiare con Isee compreso fra € 15.000,01 e € 30.000,00	4
5	Giovani coppie coniugate o conviventi aventi entrambi età inferiore ai 35 anni (con o senza figli)	5
	Coppie coniugate o conviventi (o che andranno a convivere nell'edificio oggetto di contributo) con o senza figli	3
B	CRITERI RIFERITI ALL'ALLOGGIO	
10	edifici situati in zona A (centro storico) edificati prima del 1989	10
	edifici situati in zona A (centro storico) edificati a partire dal 1989	9
	edifici situati in zona B edificati prima del 1989	9
	edifici situati in zona B edificati a partire dal 1989	5
	altri edifici	3

- intendendo per "nucleo familiare" quello attestato dalla certificazione anagrafica;
- a parità di punteggio verrà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con priorità per l'indicatore ISEE più basso;

A seguito delle risultanze dell'istruttoria verrà stilata la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e no a contributo. Graduatoria che verrà pubblicata sul sito web del Comune (sezione albo pretorio) la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che avranno 15 giorni di tempo per proporre ricorsi e/o osservazioni.

Trascorsi i 15 giorni di pubblicazione, si procederà a valutare i ricorsi e/o le osservazioni presentate e a formare la graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi per l'annualità 2025. Contributi che non potranno superare cumulativamente la dotazione finanziaria a disposizione del Comune di Simaxis per l'annualità 2025 che è pari a € 33.650,33, contributo base 2025, più eventuali economie anni precedenti per i procedimenti ancora in corso di svolgimento.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web del Comune con le stesse modalità di quella provvisoria.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario. È fatto obbligo per il beneficiario, in ottemperanza alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicare formalmente al Comune le modalità per l'accredito del contributo spettante, indicando la persona autorizzata ad operare sul conto.

Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito della presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo le modalità previste dal presente bando.

La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt.75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

- La dichiarazione che il beneficiario ha la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, e che tale abitazione possiede il requisito di "prima casa"; ovvero in alternativa l'impegno a trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto o dalla data di ultimazione dei lavori.

- La dichiarazione che l’immobile è adibito a uso residenziale;
- dichiarazione che per l’acquisto e/o il recupero dell’immobile il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;
- Il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;

nel caso di acquisto:

- Copia dell’atto di compravendita dell’immobile.
- Prospetto delle spese sostenute e gli estremi del pagamento.

nel caso di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo:

- Prospetto delle spese sostenute, allegando le fatture che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori e copia del bonifico effettuato per il pagamento della fattura (non si accettano bonifici per detrazioni fiscali);
- dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull’immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;
- Il certificato di ultimazione dei lavori di recupero;
- Almeno 10 immagini dell’immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni, a dimostrazione dei lavori eseguiti.

Art. 9 – Decadenza, riduzioni, revoche e sanzioni

Il Comune provvederà alla revoca del contributo concesso qualora si verificasse una delle seguenti condizioni:

- il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal presente bando;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione del contributo;
- mancata conclusione e/o rendicontazione dell’intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dal bando;
- qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

La decadenza del contributo comporterà l’obbligo da parte del beneficiario della restituzione delle somme percepite, in attuazione delle vigenti normative regionali e statali, secondo le modalità e termini che verranno indicati nel provvedimento decadenza/revoca del Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 10 – Rinunce

Fatto salvo quanto indicato in precedenza nel presente Bando, in riferimento a eventuali proroghe, il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l’intervento o l’acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

Art. 11 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Maria Cecilia Borrodde contattabile nell’orario di ricevimento al pubblico, al seguente recapito telefonico 07834069218, ovvero per posta elettronica ai seguenti indirizzi: tecnico@comune.simaxis.or.it; tecnico@pec.comune.simaxis.or.it

Art. 12 - Pubblicazione del bando

Copia integrale del bando è affissa all’Albo Pretorio, pubblicata sul sito internet del Comune di Simaxis www.comune.simaxis.or.it e trovasi a disposizione degli interessati, unitamente al modulo di domanda, presso l’Ufficio Tecnico del Comune.

Il bando verrà pubblicizzato con cadenza semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale

sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati personali forniti al Comune di Simaxis sono trattati ai sensi del regolamento citato, anche denominato ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati’ (GDPR).

Ai sensi dell’art. 13 del suddetto GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati al Comune di Simaxis;
- il trattamento è finalizzato all’esplicitamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e nella normativa “Art.13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”;
- l’acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Simaxis;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati alla Regione Autonoma Sardegna, all’Agenzia delle Entrate, agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell’Unione Europea, all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati personali dei titolari di domanda, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per la gestione del bando, sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell’impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti da loro attivati;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- i titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali:
 - la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
 - avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competenze.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Giorgio Pianu